



## News Formazione

### Fatturazione Elettronica: Pro Loco esenti fino a 65.000,00 €

L'Agenzia delle entrate ha previsto per le pro loco l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica (FAQ Agenzia delle Entrate 11.1.2019)

L'esonero dall'emissione di fattura elettronica previsto dall'art. 10 co. 01 del DL 119/2018 riguarda tutti gli enti senza scopo di lucro che, per effetto del combinato disposto degli artt. 9-bis del DL 417/91 e 2 della L. 350/2003, possono optare per il regime opzionale di cui alla L. 398/81 e hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, *proventi dall'esercizio di attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro*, non essendo limitato alle sole ASD.

Non sono tenute, quindi, all'emissione di *e-fattura*:

- le associazioni senza fini di lucro e le *pro loco* (indicate nell'art. 9-bis del DL 417/91);
- le associazioni bandistiche e i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (elencate nell'art. 2 co. 31 della L. 350/2003).

Ne ha dato conferma l'Agenzia delle Entrate attraverso la risposta a una FAQ, pubblicata nel proprio sito.

L'Agenzia Entrate ha ricordato, inoltre, che l'art. 10 del DL 119/2018 prevede che tali soggetti, nel caso in cui abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi per un importo *superiore al limite di 65.000 euro* dall'esercizio di attività commerciali, sono comunque tenuti ad assicurare che la *fattura* sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

In allegato anche un commento della stampa specializzata.

CSU Novara

## Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

### FAQ pubblicata l'11 gennaio 2019

---

#### **FAQ n. 54**

##### **Domanda**

Le associazioni pro-loco sono tenute ad emettere le fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019?

##### **Risposta**

No. Le associazioni pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l'esonero dalla fatturazione elettronica per "i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta". La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che "alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398".

---

FISCO

# Niente fattura in formato elettronico per le pro loco

L'Agenzia delle Entrate conferma che l'esclusione non è limitata alle ASD

/ Luca BILANCINI

L'esonero dall'emissione di fattura elettronica previsto dall'art. 10 co. 01 del DL 119/2018 non è limitato alle sole **associazioni sportive dilettantistiche** in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla norma, ma riguarda, più in generale, tutti gli enti senza scopo di lucro che, per effetto del combinato disposto degli artt. 9-bis del DL 417/91 e 2 della L. 350/2003, possono optare per il regime di cui alla L. 398/81 e abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi dall'esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 65.000 euro (si veda "Esonero dalla e-fattura per le ASD e ricavi flessibili per gli ETS" del 4 dicembre 2018).

Si tratta, in particolare, delle:

- associazioni senza fini di lucro e **pro loco** (indicate nell'art. 9-bis del DL 417/91);

- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (elencate nell'art. 2 comma 31 della L. 350/2003).

Se ne è avuta conferma nella risposta pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate nel proprio sito, all'interno dell'area dedicata alla fattura elettronica.

L'Agenzia, nell'occasione, ha ricordato altresì che l'art. 10 del DL 119/2018 prevede che tali soggetti, nel caso in cui abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi per un importo **superiore** al limite di **65.000 euro** dall'esercizio di attività commerciali, sono comunque tenuti ad assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Grazie alla modifica legislativa di fine anno, l'art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 contiene, dunque, un'**ulteriore categoria** di soggetti esonerati dall'adempimento, che si aggiungono a quelli già previsti da tale disposizione (minimi e forfetari), ai soggetti esonerati "per natura" (produttori agricoli di cui all'art. 34 comma 6 del DPR 633/72) o a quelli il cui esonero è disposto da altre norme (i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, per il 2019, con riferimento però alle sole fatture i cui dati sono "da inviare" allo stesso Sistema secondo quanto stabilito dall'art. 10-bis del DL 119/2018).

Atteso che l'Agenzia delle Entrate ha affermato, nella FAQ 26 del 27 novembre 2018, che gli operatori che si avvalgono del regime di vantaggio *ex* DL 98/2011 e coloro che rientra-

no regime forfetario *ex* L. 190/2014 non hanno l'obbligo di **conservare** elettronicamente le fatture ricevute nel caso in cui non abbiano comunicato al cedente/prestatore la PEC o un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche, potrebbe ritenersi valido tale assunto anche per le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 che possiedono i requisiti per essere esonerati dall'emissione delle e-fatture.

Nel caso in cui l'associazione effettui un acquisto in qualità di **soggetto passivo** (nell'ambito di un'attività commerciale), senza comunicare il proprio indirizzo telematico, il fornitore potrà emettere la fattura al cessionario/committente, indicando la partita IVA di quest'ultimo, e valorizzando il campo "Codice Destinatario" con il codice convenzionale "0000000". Stando alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate fornite per i soggetti esonerati di cui all'art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, nella circostanza descritta se ne potrebbe dedurre che l'associazione cessionaria/committente non sarebbe tenuta alla conservazione elettronica del documento.

## Conservazione elettronica per chi comunica l'indirizzo telematico

Al contrario, se fosse **comunicato** al cedente/prestatore un **indirizzo telematico** (casella PEC o codice destinatario), l'associazione che ha effettuato l'acquisto in qualità di soggetto passivo riceverebbe il documento al proprio recapito e sarebbe tenuta agli obblighi di conservazione, in forza di quanto disposto dall'art. 39 comma 3 del DPR 633/72, secondo cui le fatture elettroniche "sono conservate in modalità elettronica".

Il problema non si pone nel caso in cui l'acquisto venga effettuato **al di fuori** dell'esercizio di attività commerciale. In tale circostanza gli enti sarebbero assimilati ai consumatori finali e non avrebbero alcun obbligo di conservazione. Il fornitore, nel caso di specie, indicherebbe il codice convenzionale "0000000" nel campo "Codice Destinatario", avendo cura di riportare, all'interno del file, il codice fiscale dell'associazione.